

LICENZA PER IL DOWNLOAD IN DIGITAL DELIVERY DI OPERE
MUSICALI AMMINISTRATE DALLA SIAE

N.//.....

Data d'inizio dell'attività

Categoria di appartenenza

- Autore / Editore musicale
 Artista / Produttore fonografico

Società e Ditte Individuali

TITOLARE DELLA LICENZA

LEGALMENTE RAPPRESENTATO DA
(indicare il "Titolare" in caso di Ditta Individuale)

PARTITA IVA CODICE FISCALE

Sede Legale

INDIRIZZO

CITTA' PROV.CAP.....

NAZIONE

Sede Amministrativa

INDIRIZZO

CITTA' PROV.CAP.....

NAZIONE

Recapiti

E-MAIL (indirizzo istituzionale) per comunicazioni della SIAE – obbligatorio
.....

TEL. FAX

Persone Fisiche

TITOLARE DELLA LICENZA

NATO IL

CITTA'..... PROV.

NAZIONE NAZIONALITA'

CODICE FISCALE

Residenza

INDIRIZZO

CITTA'..... PROV. CAP.....

NAZIONE

Domicilio

INDIRIZZO.....

CITTA'..... PROV. CAP.....

NAZIONE

Recapiti

E-MAIL (indirizzo istituzionale) per comunicazioni della SIAE – obbligatorio

.....

TEL. FAX

La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), con sede in Roma, Viale della Letteratura n. 30, in nome proprio e per conto e nell'interesse dei propri Associati e Mandanti, ai sensi e per gli effetti della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (in seguito denominata LDA) e successive modificazioni,

PREMESSO CHE

- a) il Licenziatario nella sua qualità di autore / editore musicale / artista interprete o esecutore / produttore fonografico offre un servizio (in seguito "il **Servizio**") che consente, attraverso una specifica piattaforma informatica, di mettere a disposizione di determinati tipi di utenze file contenenti opere musicali appartenenti al proprio catalogo ai fini della promozione delle stesse;
- b) il Servizio si sostanzia nelle seguenti fasi, nelle quali il Licenziatario:
- i. inserisce nel database del sito web o nel server di cui alla presente Licenza le opere del suo repertorio o del suo catalogo;
 - ii. mette a disposizione di terzi nei suddetti sito web o server i file musicali contenenti opere del proprio repertorio o catalogo consentendo agli appartenenti alle categorie di utenti elencate alla successiva lettera c) di accedere gratuitamente, con specifica password o altra chiave d'accesso, al sito web o al server e di scaricare i *file* musicali ai fini specifici indicati nella citata lettera b) oppure;
 - iii. invia tramite e-mail, agli utenti elencati alla successiva lettera c) i *file* musicali contenenti opere del proprio repertorio o catalogo;

- c) le categorie di utenti alle quali è destinato il Servizio sono le seguenti:
- i. emittenti radiofoniche, ai fini della programmazione delle opere musicali;
 - ii. emittenti web radio, ai fini della programmazione delle opere musicali;
 - iii. DJ, ai fini della programmazione delle opere musicali all'interno delle esecuzioni nei locali pubblici;
 - iv. giornalisti, a cui viene consentito lo scaricamento dei *file* musicali al fine di ottenere una recensione sui mezzi di informazione con divieto di usi ulteriori diversi da quello personale;
 - v. blogger, a cui viene consentito lo scaricamento dei *file* musicali al fine di ottenere una recensione sui loro blog;
 - vi. agenzie pubblicitarie, ai fini dell'attività di promozione dell'utilizzo dei brani musicali;
- d) il licenziatario si impegna ad indicare agli utenti del suo servizio i limiti a cui sono sottoposti gli scaricamenti o gli invii e gli obblighi cui sono sottoposti gli eventuali ulteriori usi;

AUTORIZZA

il titolare della presente Licenza ad utilizzare il repertorio musicale da essa amministrato e definito all'art. 2 della Licenza

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante della presente Licenza.

Art. 2 – Repertorio della SIAE

2.1. Fanno parte del repertorio della SIAE oggetto di questa Licenza le opere musicali e i frammenti di tali opere affidate alla sua amministrazione durante il periodo di validità della Licenza dai suoi associati e mandanti e ricomprese nel repertorio della Sezione Musica.

2.2. Nel repertorio della SIAE rientrano anche le opere create o pubblicate durante il periodo di validità di questa Licenza e le opere degli autori per le quali la SIAE, a seguito di contratti di rappresentanza sottoscritti con società d'autori straniere o di accordi raggiunti con altri aventi diritto, ha ricevuto il mandato di provvedere all'amministrazione dei diritti oggetto di questa Licenza. L'elenco delle società d'autori straniere che alla data della sottoscrizione di questa Licenza hanno concluso contratti di rappresentanza con la SIAE è consultabile nel sito della SIAE (<http://www.siae.it/rapporti.asp#doc>). A fini di mera consultazione, secondo termini e condizioni ivi previsti, è altresì disponibile nel sito stesso la ricerca di opere musicali presenti nell'archivio della SIAE (http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?link_page=Utilizzatori_RicercaOpereMusicali.htm).

Art. 3 – Territori

La Licenza è rilasciata dalla SIAE per le utilizzazioni in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Art. 4 – Diritti morali

4.1. Sono espressamente riservati i diritti morali spettanti agli autori e ai loro aventi causa ai sensi degli articoli da 20 a 24 LDA.

4.2. E' escluso dal campo di applicazione di questa Licenza e resta nella piena disponibilità dei suoi titolari ed espressamente riservato il diritto di elaborazione di cui all'art.18 della LDA. Non sono quindi consentiti gli adattamenti, le traduzioni e qualsiasi modifica delle opere musicali, compresa quella delle sole parole, che non siano stati espressamente autorizzati dai titolari dei diritti.

Art. 5 – Diritti concessi

5.1. La SIAE concede al Licenziatario, a titolo oneroso, alle condizioni e nei limiti della presente Licenza, i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili a terzi a qualsivoglia titolo:

- a) il diritto di registrare direttamente o avvalendosi dell'attività di terzi le opere del Repertorio della SIAE;
- b) il diritto di riprodurre, tramite caricamento dei relativi file all'interno di una banca dati digitale, gestita dal Licenziatario o da terzi, le registrazioni e le riproduzioni delle opere di cui sopra (c.d. uploading) ad uso esclusivo della loro inclusione nel servizio oggetto di questa Licenza;
- c) la messa a disposizione, a favore degli utenti ai quali il Servizio è destinato, di tali opere musicali, realizzata attraverso l'assegnazione di apposita password o chiave d'accesso al sito web o al server del Licenziatario;
- d) la riproduzione delle opere a titolo gratuito, ai soli fini del Servizio precedentemente specificati, sia consentendo il preascolto di frammenti delle opere non superiori a 90" sia attraverso lo scaricamento dei file sull'hard disk del personal computer o su altra memoria di massa o sulla compact flash memory (o dispositivi equivalenti) dei lettori portatili da parte degli utenti indicati alla lettera b) delle premesse.

5.2. L'autorizzazione concessa al Licenziatario dalla SIAE in nessun modo pregiudica l'applicazione delle disposizioni legali e regolamentari in vigore relative al compenso per copia privata (art. 71 – *sexies* e ss.).

Art. 6 – Diritti esclusi

6.1. La presente Licenza è concessa esclusivamente per il Servizio del Licenziatario e **non copre l'attività di messa a disposizione del pubblico effettuata dagli utenti del Servizio** elencati alla lettera c) delle Premesse, i quali, a tal fine, sono tenuti a ottenere apposita e separata licenza da parte della SIAE ed a corrispondere i relativi compensi.

6.2. **La presente Licenza non copre l'attività di comunicazione al pubblico in streaming di opere o frammenti di opere.** Ove il Licenziatario, a fini di autopromozione, intenda svolgere tale attività dovrà richiedere l'apposita licenza disponibile sul sito della SIAE all'indirizzo http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?click_level=0600.0700.0700.2000&link_page=Multimedialita_MusicaSitiWeb_Autopromo.htm.

6.3. Non sono compresi nell'oggetto della presente Licenza gli altri diritti amministrati dalla SIAE e non espressamente indicati nel presente testo ed inoltre quelli spettanti:

- a) **agli autori ed agli editori musicali** per l'abbinamento o l'associazione permanente tra opere musicali ed immagini fisse o in movimento (cd. diritto di sincronizzazione), nonché per la riproduzione dei testi letterari e degli spartiti delle opere musicali;
- b) **agli altri aventi diritto** per l'utilizzazione specifica di opere musicali a fini pubblicitari, vale a dire nel caso in cui le musiche siano inserite in spot pubblicitari e ripetutamente abbinati ad un determinato messaggio o campagna pubblicitaria;
- c) **ai produttori di fonogrammi** per l'utilizzazione del disco o di altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci (articoli da 72 a 73 bis LDA) e con riferimento alla riproduzione, totale o parziale, delle registrazioni e/o delle fissazioni;
- d) **agli artisti interpreti o esecutori** per l'utilizzazione delle loro prestazioni artistiche, rese dal vivo o fissate su disco od altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci (articoli 73, 73 bis e da 80 a 85 bis LDA);
- e) **ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive** per l'utilizzo, per intero o frammentario, delle loro realizzazioni (art. 78 bis LDA), nonché **alle imprese di diffusione televisiva e radiofonica** per l'utilizzo delle loro emissioni (art.79 LDA).

6.4. Ai fini delle utilizzazioni di cui al precedente capoverso il titolare della Licenza dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione dai rispettivi aventi diritto qui citati e da qualunque altro eventuale soggetto avente diritto.

6.5. Resta esclusa dalla presente Licenza la comunicazione al pubblico a mezzo di apparecchi riceventi o diffusori all'interno di esercizi commerciali, di locali o di ambienti aperti al pubblico o nel corso di pubbliche manifestazioni.

Art. 7 – Riserva degli aventi diritto

7.1. Qualora la SIAE riceva, in base alla sua normativa interna, una specifica richiesta scritta da parte di aventi diritto, autori ed editori suoi associati e mandanti, potrà inibire, temporaneamente o a tempo indeterminato, l'uso di alcune o di tutte le loro opere in relazione al particolare utilizzo previsto da questa Licenza. La comunicazione di tale inibizione è inserita nell'apposita pagina del sito della SIAE che il Licenziatario si impegna a consultare. L'elenco periodicamente aggiornato degli aventi diritto che, alla data del rilascio di questa Licenza, hanno fatto riserva ai sensi del presente articolo è consultabile dal Licenziatario sul sito Web della SIAE all'indirizzo: http://www.siae.it/UtilizzaOpere_art11.asp?click_level=0600.0700.0700.4000&

7.2. Analogamente, qualora la SIAE riceva disdetta di accordi di rappresentanza o di agenzia relativi a repertori controllati da titolari di diritti non suoi associati e/o amministrati da società di autori straniere, la SIAE comunicherà al Licenziatario l'esclusione del repertorio, indicandone la decorrenza conformemente alla disdetta ricevuta.

7.3. Il Licenziatario è tenuto cessare l'utilizzo delle opere inibite o escluse ai sensi dei commi precedenti immediatamente e comunque non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione della SIAE.

Art. 8 – Compensi

8.1. Licenziatario corrisponderà come corrispettivo per l'utilizzazione del Repertorio della SIAE i compensi nella misura indicata nelle sottostanti tabelle:

AUTORI ED EDITORI

Compenso unitario per opera musicale (IVA esclusa)	€0,08
Acconto Minimo Garantito annuo (IVA esclusa)	€100,00

ARTISTI E PRODUTTORI

Compenso unitario per opera musicale (IVA esclusa)	€0,12
Acconto Minimo Garantito annuo (IVA esclusa)	€200,00

8.2. L'importo dovuto a titolo di acconto e minimo garantito deve essere corrisposto contestualmente alla sottoscrizione della presente Licenza. Se la sottoscrizione ha luogo nel corso del secondo semestre dell'anno, ovvero tra il 1° luglio e il 31 dicembre, il compenso è pari a metà dell'importo annuale.

8.3. L'importo del minimo garantito costituisce l'acconto per il primo periodo di validità della Licenza, con una durata almeno semestrale e sarà imputato ai pagamenti dei compensi dovuti dal Licenziatario, come stabilito nel comma seguente. Se non interamente fruito al termine di validità della Licenza indicato nel successivo art. 15, l'importo sarà incamerato come compenso forfetario per l'attività svolta.

8.4. I compensi dovuti dal Licenziatario ai sensi dell'art. 8.1, calcolati sulla base dei report annuali inviati dal Licenziatario ai sensi del successivo art. 11, dovranno essere corrisposti al netto di quanto già versato in acconto a titolo di minimo garantito.

8.5. Tutti gli importi dei compensi sono indicati al netto dell'IVA.

Art. 9 – Pagamenti

9.1. Il pagamento del compenso a titolo di minimo garantito deve essere effettuato contestualmente alla sottoscrizione della presente Licenza con il MAV inviato dalla SIAE a seguito della ricezione della Richiesta di Licenza mediante i Servizi on-line in www.siae.it.

9.2. Il pagamento dei compensi eventualmente dovuti a saldo, ai sensi dell'art 8.4, deve essere corrisposto a mezzo dell'apposito bollettino MAV che la SIAE invierà al Licenziatario.

Art. 10 – Penali

10.1. In caso di ritardato pagamento entro il 60° giorno dalle scadenze indicate nel bollettino MAV, la SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dell'importo totale dei pagamenti dovuti, contabilizzato sulla base del periodo di riferimento. Qualora i ritardi comportino il superamento del limite di 60 giorni, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in favore della SIAE saranno applicati gli interessi moratori sull'importo dovuto per diritti e non corrisposto entro i termini previsti.

10.2. Il Licenziatario sarà tenuto, altresì, al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dal prolungarsi del ritardo, salvo in ogni caso il diritto della SIAE alla risoluzione del rapporto per colpa del Licenziatario ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile. In tal caso l'ulteriore utilizzazione del repertorio SIAE sarà ritenuta illecita agli effetti degli articoli 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.

10.3. Qualora la licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, sarà comunque dovuto il compenso per l'intero anno o il maggior periodo risultante dai controlli effettuati e la penale convenzionale pari al 20% dell'importo così calcolato.

Art. 11 – Report

Entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere fornito alla SIAE il report delle opere inoltrate nel corso dell'anno precedente, individuate con i seguenti dati: titolo dell'opera, autori ed editori. Il report dovrà essere fornito utilizzando l'apposita area messa a disposizione nell'area riservata del Licenziatario accessibile attraverso i Servizi Online della SIAE (<https://online.siae.it>).

Art. 12 – Oneri di informativa

12.1. Il Licenziatario si impegna a comunicare tempestivamente, comunque non oltre i 30 giorni, alla SIAE - a mezzo di e-mail con avviso di lettura - ogni eventuale modifica o variazione sopravvenute in corso di contratto riguardanti i dati rilevanti ai sensi della presente Licenza, con espresso riferimento alle tipologie indicate in premessa che determinano le condizioni economiche della Licenza stessa.

12.2. Qualora, a seguito di controlli effettuati dalla SIAE, il Servizio non risulti conforme anche di uno solo dei requisiti dichiarati dal Licenziatario, il Licenziatario stesso è tenuto a corrispondere i compensi dovuti in base alle tariffe della SIAE effettivamente applicabili.

Art. 13 – Controlli della SIAE

13.1. Fermo quanto previsto dalla LDA per le ipotesi di violazioni della legge medesima, il Licenziatario riconosce alla SIAE la piena facoltà di verificare l'esattezza, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati forniti in adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto e di controllare, con tutte le tecnologie e in tutti i modi idonei, tutti i dati e tutte le operazioni riguardanti gli utilizzi che rientrano nell'oggetto di questa Licenza nonché di verificare ogni informazione utile a definire l'ammontare dei compensi dovuti alla SIAE.

13.2. La facoltà di controllo di cui al presente articolo potrà essere esercitata dalla SIAE anche nei 24 mesi successivi alla scadenza o alla risoluzione del contratto di Licenza.

13.3. Il Licenziatario riconosce alla SIAE il diritto di trarre estratti e di far copia, anche informatica, di tutti i dati ed i documenti, su qualsivoglia supporto cartaceo e/o informatico o di altra natura essi si trovino, pertinenti alle utilizzazioni del repertorio amministrato dalla SIAE.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Licenziatario venga meno ad una delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9, 10, 12 e 13 la SIAE ha facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e di revocare la presente Licenza anche prima della scadenza, previa notifica al Licenziatario, con preavviso di non meno di 10 giorni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, l'ulteriore utilizzazione del repertorio della SIAE sarà illecita agli effetti dell'art. 171 LDA in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.

Art. 15 – Termini di validità e rinnovo della Licenza

15.1. La Licenza entra in vigore alla data del pagamento del compenso dovuto ed ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

15.2. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di dare disdetta a mezzo di e-mail con avviso di ricevimento entro il 30 novembre di ciascun anno.

15.3. Negli anni successivi al primo, la Licenza sarà rinnovata mediante pagamento del compenso minimo garantito tramite il bollettino MAV che, a tal fine, il Licenziatario riceverà in prossimità della scadenza. In assenza del pagamento per l'anno successivo, l'eventuale prosecuzione dell'utilizzazione oggetto della presente Licenza successivamente alla scadenza costituisce un illecito ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore.

15.4. Ciascun rinnovo annuale comporterà l'applicazione delle tariffe al momento vigenti. Le variazioni delle tariffe saranno comunicate al Licenziatario entro il 15 novembre di ciascun anno ed avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 16 – Foro competente

Per le controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Licenza è competente il Foro di Roma.

Art. 17 – Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell'Informativa fornita dalla SIAE – Titolare del trattamento dei dati – ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, nel sito web www.siae.it e fornisce il libero ed espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della SIAE per le finalità ivi indicate.

Data

IL LICENZIATARIO

LA SIAE

.....

.....